

***Sentenza n. 172 del 2005 (Dipendenti condannati per reati contro la pubblica amministrazione)***

Per la Consulta è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge Regione Veneto n. 4 del 2004 (Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale) che prevede il trasferimento di sede od assegnazione ad altro incarico dei dipendenti condannati, con sentenza di primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, non rientrando, tale norma, nella materia penale.

La questione al vaglio dei giudici è originata dal ricorso promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. *l*), della Costituzione. La disposizione censurata stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, «l'amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o all'attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado».

Per l'Avvocatura erariale, tale norma invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, *ex* articolo 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., sovrapponendosi alla legge statale 27 marzo 2001, n. 97, relativa ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, che in relazione ad alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato, concussione, corruzione) contempla all'articolo 3, comma 1, il trasferimento ad altro ufficio in caso di rinvio a giudizio e all'articolo 4 la sospensione dal servizio in caso di condanna anche non definitiva.

La Corte, nel giudicare non fondata la questione, ha premesso che l'articolo denunciato si apre con l'espressa clausola di salvezza di quanto previsto dalle norme vigenti; la disciplina regionale, pertanto, non si sovrappone alle disposizioni della legge statale, ma deve ritenersi operante solo in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione diversi da quelli previsti dalla legge statale n. 97 del 2001.

Quanto alla censura concernente la pretesa invasione della competenza statale in materia di ordinamento penale, per i giudici la materia penale, come già affermato in precedenti pronunce, deve essere intesa come l'insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa ed essa nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici, mediante la configurazione delle fattispecie, l'individuazione dell'apparato sanzionatorio e la determinazione delle specifiche sanzioni.

Coerentemente a questa impostazione, in tema di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio prevista, dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti di pubblici

dipendenti che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per delitti di criminalità organizzata o per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, la Corte ha affermato, nella sentenza n. 206 del 1999, che tale misura non ha natura sanzionatoria, bensì meramente cautelare, essendo «collegata alla pendenza di un'accusa penale nei confronti di un funzionario pubblico», che di per sé espone l'amministrazione «ad un pregiudizio direttamente derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio» e «risponde a esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio». Il tutto porta, conseguentemente, ad escludere che la misura del trasferimento provvisorio di sede o dell'assegnazione ad altro incarico, prevista dalla disposizione censurata e certamente meno grave rispetto alla sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, costituisca effetto penale della sentenza di condanna per determinati fatti reato, e sia perciò inscrivibile nella materia dell'ordinamento penale.

Esclusa, quindi, la riconducibilità, del caso di specie, alla materia penale, per i giudici le finalità che la norma intende perseguire sono ravvisabili nell'esigenza di tutelare l'immagine, la credibilità e la trasparenza dell'amministrazione regionale, interessi che, anche prima dell'eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, possono risultare pregiudicati dalla permanenza nell'ufficio del dipendente che abbia commesso nell'esercizio delle sue funzioni un reato contro la pubblica amministrazione.

*“Alla luce del principio di buon andamento dei pubblici uffici (...) – conclude la Corte - la disposizione in esame offre dunque alla amministrazione regionale uno strumento volto a realizzare l'interesse pubblico di garantire la credibilità e la fiducia di cui l'amministrazione deve godere presso i cittadini (...); interesse leso dal discredito che la condanna, anche solo di primo grado, può recare all'immagine del corretto funzionamento dei pubblici uffici, e certo prevalente su quello individuale del dipendente alla permanenza nella medesima sede o nel medesimo ufficio. La misura risulta pertanto ispirata non già da ragioni punitive o disciplinari, quanto da esigenze, lato sensu cautelari, in funzione dell'organizzazione interna degli uffici (...), atteso che le esigenze di trasparenza e di credibilità della pubblica amministrazione sono direttamente correlate al principio costituzionale di buon andamento degli uffici”* (Considerato in diritto n. 5).

Dott.ssa Paola Garro